



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 37**

**OGGETTO:** Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino.

L'anno duemilaventiquattro addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **09:15** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

**EMANA**

il seguente decreto.

OGGETTO: Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino.

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

Nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.lgs. 27.10.2009 n.150 e della L. 06.11.2012 n.190, il D.L. 09.06.2021 n. 80 (*"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all'art. 6 (*"Piano integrato di attività e organizzazione"*) che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 con più di 50 dipendenti adottino un *"Piano integrato di attività e di organizzazione"*, in sigla PIAO, nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritti di accesso (comma 1).

Il PIAO ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce tra i vari aspetti:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Il PIAO è destinato, pertanto, a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale.

Il medesimo art. 6 del D.L. sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo – e previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);
- il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un "Piano tipo" quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6).

A seguito di una serie di interventi legislativi che hanno disposto il differimento dei termini originariamente previsti in materia di PIAO:

- con D.P.R. 24.06.2022 n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 di data 30.06.2022, è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;
- con decreto 30.06.2022 n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 di data 07.09.2022, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando un relativo schema tipo.

Nello specifico il decreto ministeriale 30.06.2022 n. 132 prevede (art. 2) che il PIAO per le Amministrazioni con più di 50 dipendenti contenga la scheda anagrafica dell'Amministrazione e sia suddiviso in tre distinte sezioni.

La prima sezione (art. 3), denominata *“Valore pubblico, Performance e Anticorruzione”*, è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

- *“Valore pubblico”*;
- *“Performance”* – tale sottosezione è finalizzata alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell’Amministrazione;
- *“Rischi corruttivi e trasparenza”* – tale sottosezione, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), la valutazione d’impatto del contesto esterno e del contesto interno, la mappatura dei processi per individuare le criticità che espongono l’amministrazione a rischi corruttivi, l’identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, la progettazione di misure organizzative per il trattamento dei rischi corruttivi e la programmazione dell’attuazione della trasparenza.

La seconda sezione (art. 4), denominata *“Organizzazione e capitale umano”*, è a sua volta ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

- *“Struttura organizzativa”* – tale sottosezione contiene il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione;
- *“Organizzazione del lavoro agile”*;
- *“Piano triennale dei fabbisogni di personale”*.

La terza ed ultima sezione (art. 5), denominata *“Monitoraggio”*, indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio delle sezioni precedenti nonché i soggetti responsabili.

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, ha provveduto a recepire nell’ordinamento regionale, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 (*“Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022”*), i principi – di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese – dettati dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un’applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

In particolare l’art. 4 (*“Piano integrato di attività e organizzazione”*) della L.R. 20.12.2021 n. 7 ha stabilito un’applicazione graduale per la Regione e per gli enti pubblici ad ordinamento regionale delle disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

L’art. 3 (*“Piano integrato di attività e organizzazione”*) della L.R. 19.12.2022 n. 7 (*“Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023”*) prevede che, a decorrere dal 2023, nel contesto regionale vengano recepiti interamente i contenuti dell’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, senza più limitare la compilazione alle sole parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del medesimo articolo, già di compilazione obbligatoria.

Ne consegue che, se il 2022 ha costituito, per ovvie ragioni, un anno *“sperimentale”* o di *“rodaggio”* per l’introduzione del PIAO, il 2023 ha viceversa rappresentato l’anno per l’entrata a regime in via definitiva dello stesso, considerato che deve ormai ritenersi compiutamente definito il relativo quadro normativo e regolatorio.

Pertanto il PIAO 2023-2025, adottato con atto del Presidente n. 109 di data 27.07.2023, ha costituito il primo PIAO elaborato sulla base della completezza ed integrità dei contenuti previsti dalla vigente normativa in materia.

Ciò premesso.

Sottolineato come l’art. 6, comma 2, del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e l’art.

7 del decreto ministeriale 30.06.2022 n. 132 dispongono che il PIAO “è adottato entro il 31 gennaio” e “ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data”.

Preso atto che con atto del Presidente n. 109 di data 27.07.2023 è stato adottato il PIAO con validità per il periodo temporale 2023-2025 e che pertanto – in conformità alle norme sopra richiamate – occorre procedere all’aggiornamento dello stesso relativamente all’anno 2024.

Accertato che il Servizio segreteria ha provveduto ad elaborare la proposta di Aggiornamento 2024 del PIAO 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino secondo lo schema previsto dal decreto ministeriale 30.06.2022 n. 132 per le Amministrazioni con più di 50 dipendenti.

Esaminata la suddetta proposta di Aggiornamento 2024 del PIAO 2023-2025, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, e verificato come l’attività di aggiornamento abbia riguardato principalmente le seguenti sezioni del PIAO medesimo:

- la sottosezione “*Performance*” della prima sezione denominata “*Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*”, con particolare riguardo alla definizione degli obiettivi gestionali per il 2024 delle diverse strutture amministrative in cui si articola l’assetto organizzativo dell’ente;
- la sottosezione “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*” della seconda sezione denominata “*Organizzazione e capitale umano*”, con particolare riguardo alla previsione delle assunzioni di personale da effettuare nel corso del 2024 e alle relative modalità di espletamento.

Verificato, altresì, come il presente aggiornamento abbia riguardato, sia pure solo in parte, anche la sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” della prima sezione denominata “*Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*”, tenuto conto che nel corso del 2023 non sono emersi eventi corruttivi o casi di disfunzioni amministrative significative e non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti, come attestato anche nella relazione 2023 del RPCT.

Ritenuta la proposta in esame meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obiettivi in materia dell’Amministrazione della Comunità.

Ritenuto di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183, comma 4, della Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti nel rispetto dei termini fissati dalla legge;

Preso atto dei pareri di cui all’art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente;

Visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. avente ad oggetto “*Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino*”.
- il D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e in particolare l’art. 6.
- il decreto ministeriale 30.06.2022 n. 132.
- la L.R. 20.12.2021 n. 7, e in particolare l’art. 4.
- la L.R. 19.12.2022 n. 7, e in particolare l’art. 3.
- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente,

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Aggiornamento 2024 del “*Piano integrato di*

*attività e organizzazione” 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino, il quale viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;*

2. Di pubblicare copia del Piano di cui al precedente punto 1 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell'ente – sezione “*Amministrazione trasparente*”;
3. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento al personale dipendente;
4. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo telematico dell'ente;
5. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa.

*Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e ii., sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- a) *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*
- b) *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*